



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2500 di data 18 giugno 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

- **Pista da sci da discesa n. 11/6/4 denominata "LE CUNE", ubicata nella stazione sciistica Alpe Lusia, in Comune di Predazzo;**
- **autorizzazione all'esecuzione di lavori di ampliamento di un tratto della pista.**

Sono presenti:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| - dott. Romano STANCHINA        | - Presidente f.f.   |
| - geom. Gianfranco MITTEMPERGER | - componente supplente Servizio Impianti a fune e piste da sci          |
| - dott. Luca MALESANI           | - componente supplente Servizio Foreste e fauna                         |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER    | - componente supplente Servizio Geologico                               |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - dott.ssa Cristina PENASA      | - componente supplente Servizio Bacini Montani                          |
| - ing. Matteo MERZLIAK          | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - ing. Claudio PALLAORO         | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI          | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi                      |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, il geom. Antonio Nicolussi e il p.ind. Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento dott. Alessandro Silvestri.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 12 giugno 2018, con la quale la società S.I.F. Impianti Funiviari Lusia S.p.A., con sede in Moena, via Ronc, 4, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori di ampliamento di un tratto della pista da sci da discesa n. 11/6/4 denominata "LE CUNE", ubicata nella stazione sciistica dell'Alpe Lusia, in Comune di Predazzo.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma Andrea Gobber e Cristina Bancher, datati settembre 2017.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'allargamento della pista indicativamente tra le quote 2130 e 2100 m.s.l.m. dove attualmente presenta una severa stenosi che con i consistenti passaggi di sciatori si deteriora velocemente creando difficoltà per i meno esperti. La pista è passaggio obbligato per il collegamento con la skiarea di Bellamonte. Gli interventi consistono in operazioni di scavo e riporto compensati in loco. A valle, lungo il bordo orografico destro verrà realizzata una terra armata di sostegno, opportunamente allestita con reti di protezione.

Preso atto che viene confermato l'esito del quesito posto al Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali circa la necessità di sottoporre a valutazione preventiva (screening) di data 10 luglio 2017.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società S.I.F. Impianti Funiviari Lusia S.p.A., con sede in Moena, Loc. I Ronc, 4, ad eseguire lavori di ampliamento di un tratto della pista da sci da discesa n. 11/6/4 denominata "LE CUNE", ubicata nella stazione sciistica dell'Alpe Lusia, in Comune di Predazzo, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare il rilascio materiale della presente deliberazione all'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale di **€ 5.000,00 (cinquemila)** secondo le disposizioni di cui all'art. 17 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 ed all'art. 10 del Regolamento in materia di vincolo idrogeologico. Lo svincolo della somma depositata sarà subordinato al parere favorevole rilasciato dal Servizio Foreste e fauna previa verifica della corretta esecuzione degli interventi;
3. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
  - le terre armate dovranno essere eseguite con inclinazione del paramento in continuità con quella del terreno contiguo, abbassando, se necessario, la quota d'imposta dell'opera di sostegno;

- i rinverdimenti dovranno essere eseguiti con metodi potenziati in funzione delle condizioni climatiche della quota altimetrica degli interventi facendo ricorso ad ingegneria naturalistica avendo cure di controllare gli esiti ed eventualmente reintegrare le fallanze;
  - dovrà essere valutata la possibilità di installare un impianto irrigatorio di soccorso per agevolare l'inerbimento
  - in sede esecutiva dovranno essere adottate tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
  - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
4. di rendere noto che in sede di richiesta di rilascio del titolo concessorio, da parte del Comune territorialmente interessato, dovrà essere allegato al progetto un documento di verifica di stabilità delle rampe con particolare riferimento alle terre armate modificate come da prescrizione del precedente punto 3;
  5. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
  6. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
  7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
  8. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
  9. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- dott. Alessandro Silvestri -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

GM/fr